

Codice A1610A

D.D. 16 giugno 2017, n. 274

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MASSAZZA (VB) - Richiedente: Milani Giorgio e Zerbola Lorella. Intervento: Realizzazione recinzione e cancelli di accesso alla proprietà'. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;
vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100/160 -2017A/A16000

Rif. n. 4518 /A1610A del 21/02/2017

Rif. n. 12116 /A1610A del 22/05/2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: Massazza (Bi)
Intervento: Realizzazione recinzione e cancelli di accesso alla proprietà.
Istanza: Milani Giorgio e Zerbola Lorella

Con riferimento all'istanza di autorizzazione, qui pervenuta dal Comune di Massazza (Bi) in data 21/02/2017, con nota prot. n. 514 del 06/02/2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune di Massazza (Bi) in data 22/05/2017 con nota prot. 1715 del 15/05/2017,

considerato che l'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una recinzione di accesso ad una proprietà esistente che per una parte è situata nel Comune di Massazza (BI),

tenuto conto che la cascina esistente e la restante parte di recinzione di accesso alla proprietà di progetto sono situate nel Comune confinante di Villanova Biellese (BI),

tenuto conto altresì che per la parte di opere da realizzare nel Comune di Villanova Biellese (Bi) è già stata presentata istanza in data 16/01/2017 e che successivamente il Settore scrivente ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione paesaggistica con D.D. n. 198 del 15/05/2017,

Classificazione 11_100/160 -2017A/A16000

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", entrato in vigore il 06/04/2017,

considerato che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di cui sopra, le opere da realizzare possono configurarsi, diversamente da quanto indicato in fase di richiesta di integrazione atti con nota del 1/03/2017 da parte del Settore scrivente, quali interventi da assoggettare a procedura autorizzatoria semplificata,

verificato che il Comune di Massazza (Bi) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia, di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e Cossato"; la dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area perché "(...) trattasi di una zona di territorio caratterizzata da un ambiente naturale tipicamente baraggivo, con vegetazione caratteristica, bassa, cespugliosa con rade macchie boschive, habitat privilegiato di rare specie faunistiche locali", appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B(012) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

considerato che la proposta progettuale ivi presentata appare coerente con la soluzione già delineata nella restante area d'intervento ricadente nell'ambito territoriale del comune di Villanova Biellese (Bi) e risulta discretamente mimetizzata dalla presenza di

Classificazione 11.100/160 -2017A/A16000

vegetazione arborea ivi radicata, senza determinare una compromissione nei confronti delle delicate connotazioni paesaggistiche distintive dei luoghi,

considerato altresì che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e s.m.i., come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Allegato 2



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

VIA e-mail

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Torino,

6/6/2017

Spett. Regione Piemonte
Settore Territorio e Paesaggio
via Avogadro 30
10121 TORINO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E
VERCELLI

Pr. 7326 - 34.10.06/438

NS Prot. n. 6810 del 25/05/17
VS Prot. n. 12343 del 25/05/17
AMBITO E SETTORE

Tutela Paesaggistica

DESCRIZIONE:

Comune: MASSAZZA Prov. BI

Intervento: Realizzazione di nuova recinzione e cancelli di accesso in terreno di proprietà

Indirizzo: strada Trossi

DATA RICHIESTA:

Data di arrivo richiesta: 25/05/17

RICHIEDENTE:

Protocollo entrata richiesta: 6810 del 25/05/17

Milano Giorgio e Zerbola Lorella
privato

PROCEDIMENTO:

Parere vincolante di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità
(art 146 d.lgs 42/2004 e s.m.i e D.P.R. 31/2017)

ALTRA COMUNICAZIONE:

autorizzazione

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Visto il parere favorevole e l'accluso verbale della Regione Piemonte del 22/05/17;

Valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole alle opere proposte.

Codesta Amministrazione comunale dovrà accertare nuovamente, prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che l'intervento in oggetto rientri nei disposti del D.P.R. 31/2017;

Si coglie nuovamente l'occasione per segnalare al soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che la relazione tecnica illustrativa ai sensi del comma 7 dell'art. 146, da codesto Ufficio tecnico consuetamente allegata alle istanze trasmesse, deve altresì contenere gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione, e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte" del Piano Paesaggistico Regionale Piemonte riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. Ciò discende dal citato art. 146, comma 7, che prevede come le verifiche di conformità, di cui ai paragrafi sopra riportati competono, *ex lege*, al soggetto delegato in materia paesaggistica dalla L.R. 32/2008, ovvero: "l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, [...] effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]". Quest'Ufficio si rende disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti per le vie brevi.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo